PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 1-bis

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul

Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "alla data dell'evento", sono inserite le seguenti: ", nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste". (5)

Versione in vigore dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9
Capo	I — Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2004

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, non prevede piu' (con l'art. 2268, comma 1, numero 1022)) l'abrogazione dell' art. 1-bis. Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore il suddetto art. 1-bis.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-a-operazioni-internazionali/art-1-bis-disposizioni-in-favore-delle-famiglie-delle-vittime-civili-italiane

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it